

Sono fuori dal passivo le domande depositate in ritardo non esaminate

Esdebitazione

Il beneficio va negato solo se la soddisfazione dei creditori è irrilevante

Patrizia Maciocchi

Il giudice che nega l'esdebitazione può farlo solo se l'irrisorietà della soddisfazione dei creditori è tale da essere considerata irrilevante.

È non è corretto inserire nel passivo anche le somme che risultano da domande tardive, depositate ma non esaminate, e quindi non accertate in sede fallimentare. La Cassazione (sentenza 15155) accoglie il ricorso del titolare di un'impresa individuale, al quale il Tribunale aveva negato l'esdebitazione, per «la mancata attribuzione di alcuna somma ai creditori concorsuali». Essendo destinato «l'intero attivo fallimentare» alla copertura delle «spese di procedura».

Dello stesso tenore la decisione della Corte d'Appello che aveva considerato la possibilità di pagare solo le spese in prededuzione e due creditori fondiari insinuati al passivo, già soddisfatti in via provvisoria in sede esecutiva, come previsto dall'articolo 41 del Testo unico bancario. La Suprema corte accoglie invece il ricorso. E lo fa seguendo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l'istituto nazionale, a sua volta in

linea con il favor per il discharge of debts previsto dalla direttiva Ue 2019/1023 la cosiddetta direttiva "Restructuring and Insolvency".

La Cassazione valorizza un errore di calcolo da parte dei giudici nella percentuale di soddisfazione dei crediti concorsuali, rispetto al totale del passivo fallimentare. Errore sul quale aveva influito anche la considerazione, non condivisibile, del passivo che scaturiva dalle domande tardive depositate ma non accertate in sede di fallimento. Con il calcolo corretto la percentuale di soddisfacimento era superiore al 7 per cento.

Percentuale che il giudice dovrà valutare, tenendo conto che la direttiva 2019/1023 impone agli Stati membri di assicurare all'imprenditore - persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all'integrale discharge of debts. La norma Ue precisa anche che, nel caso i Paesi membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è per l'articolo 142 della legge fallimentare), è necessario che la misura del pagamento sia proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che nel fissarla si tenga conto «dell'equo interesse dei creditori». La direttiva inserisce poi tra le ipotesi che possono giustificare la negazione o la limitazione del beneficio, quella in cui «non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione».